

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016
787/2016/R/EEL

AVVIO DELLA RICOGNIZIONE DELLE COOPERATIVE STORICHE, DELLE COOPERATIVE
ESISTENTI E DEI CONSORZI STORICI DOTATI DI RETE PROPRIA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 22 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge 1643/62);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 113/10);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel, e il relativo Allegato A (Testo Integrato Cooperative Elettriche o TICOOP);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2013, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 maggio 2013, 183/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 183/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 644/2014/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 644/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 653/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 653/2016/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- negli scorsi anni, per effetto di diversi provvedimenti legislativi e dei conseguenti provvedimenti dell’Autorità, il quadro definitorio in materia di reti pubbliche, sistemi di distribuzione chiusi e sistemi semplici di produzione e consumo è stato fortemente innovato;
- come evidenziato nei documenti per la consultazione 183/2013/R/eel e 644/2014/R/eel e nelle deliberazioni 578/2013/R/eel e 539/2015/R/eel, nell’ambito del predetto quadro definitorio è possibile individuare i due seguenti macro gruppi:
 - a) reti elettriche;
 - b) sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC, sistemi non considerati reti elettriche);
- le reti elettriche a loro volta sono distinte in:
 - a) reti pubbliche, suddivise in:
 - i. reti utilizzate da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) per l’erogazione del servizio di trasmissione. Tali reti sono distinte in rete di trasmissione nazionale (RTN) e tratti di rete e di linee di proprietà di soggetti non concessionari;
 - ii. reti di distribuzione. Tali reti sono distinte in rete di proprietà delle imprese distributrici e tratti di rete e di linee di proprietà di soggetti non concessionari;
 - b) sistemi di distribuzione chiusi (SDC). I SDC sono reti elettriche private che distribuiscono energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, in generale, non riforniscono clienti civili (a eccezione dei casi del comma 6.1 del TISDC, quali nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, ivi inclusi i nuclei familiari per i quali esistono rapporti di lavoro con aziende connesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario di appartenenza del proprietario del SDC). Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti dei sistemi in questione sono integrati oppure dalla condizione che distribuiscono energia elettrica principalmente ai proprietari o ai gestori dei sistemi o alle loro imprese correlate. I SDC sono suddivisi in:

- i. reti interne di utenza (RIU) Le RIU sono definite dalla legge 99/09 e individuate e censite dall'Autorità con propri provvedimenti;
 - ii. altri SDC (ASDC, tutte le reti private diverse dalle RIU che soddisfano i requisiti dei SDC);
- i sistemi semplici di produzione e consumo a loro volta sono distinti in:
 - a) sistemi di auto-produzione (SAP), suddivisi in:
 - i. cooperative storiche dotate di rete propria. Le cooperative storiche dotate di rete propria sono società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62 che hanno nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci. Le cooperative storiche dotate di rete propria possono essere:
 - concessionarie, qualora abbiano ottenuto la concessione per la distribuzione di energia elettrica, come definita al comma 1.1 del TIT, ovvero
 - non concessionarie, qualora operino in un ambito territoriale per il quale un'impresa distributrice terza abbia ottenuto la concessione per la distribuzione di energia elettrica, come definita al comma 1.1 del TIT;
 - ii. consorzi storici dotati di rete propria. I consorzi storici dotati di rete propria sono consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente all'1 aprile 1999 che hanno nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
 - iii. altri sistemi di auto-produzione (ASAP). Gli ASAP sono sistemi in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante;
 - b) sistemi efficienti di utenza (SEU). I SEU sono sistemi in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
 - c) altri sistemi esistenti (ASE). Gli ASE sono sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il TISSPC nell'ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse

- purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, a una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o a una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario;
- d) sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU). I SEESEU (suddivisi in 3 tipologie) sono sistemi definiti equivalenti ai SEU qualora rispettino alcune delle caratteristiche indicate nel comma 11, lettera jj), del TISSPC;
 - e) sistemi per i quali trova applicazione lo scambio sul posto, suddivisi in:
 - i. SSP-A. I sistemi SSP-A sono ASSPC in regime di scambio sul posto caratterizzati da soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW;
 - ii. SSP-B. I sistemi SSP-B sono ASSPC in regime di scambio sul posto non rientranti nella categoria di SSP-A;
 - l'Autorità ha definito:
 - a) con la deliberazione 46/2012/R/eel e il relativo TICOOP, la regolazione dei servizi di connessione, *unbundling*, trasmissione, distribuzione, misura, dispacciamento, vendita, qualità e regimi incentivanti e amministrati di ritiro dell'energia elettrica nel caso delle cooperative elettriche, differenziando tra cooperative storiche concessionarie, cooperative storiche non concessionarie, cooperative storiche senza rete e nuove cooperative;
 - b) con la deliberazione 578/2013/R/eel e il relativo TISSPC, la regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura, dispacciamento e vendita nel caso dei SSPC;
 - c) con la deliberazione 539/2015/R/eel e il relativo TISDC, la regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura, dispacciamento e vendita nel caso dei SDC;
 - il TISSPC ha richiamato, tra l'altro, le disposizioni per l'erogazione dei servizi precedentemente descritti nel caso delle cooperative storiche dotate di rete propria e nel caso dei consorzi storici dotati di rete propria. In particolare:
 - a) con riferimento alle cooperative storiche dotate di rete propria, il TISSPC ha ribadito che trova applicazione quanto previsto dalle Parti I, II e III del TICOOP;
 - b) con riferimento ai consorzi storici dotati di rete propria, il TISSPC ha previsto che trovano applicazione le Parti I e III del TICOOP, fermo restando che, in deroga a quanto previsto dal comma 17.1 del medesimo TICOOP, i consorzi storici dotati di rete propria vengono classificati come SEESEU-C. A seguito della conclusione del periodo di vigenza del trattamento associato ai SEESEU-C (periodo che termina il 31 dicembre 2015, ovvero l'1 febbraio 2016 per i soli SEESEU-C che dal 2 febbraio 2016 vengono ricompresi fra i SEESEU-A), il consorzio storico applica tutte le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti,

- versando la conseguente quota di gettito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA);
- l'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 113/10 prevede che le cooperative esistenti alla data di entrata in vigore della medesima (5 agosto 2010), che connettono clienti non soci, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, fino alla data di rilascio delle concessioni con le modalità previste dalla vigente normativa (di seguito: cooperative esistenti dotate di rete propria) sono considerate come cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del TICOOP.

CONSIDERATO CHE:

- allo stato attuale, con riferimento al censimento dei SDC:
 - a) con la deliberazione 788/2016/R/eel è stato aggiornato il Registro delle RIU secondo quanto previsto dalla deliberazione 539/2015/R/eel e dalla deliberazione 442/2016/R/eel;
 - b) sono ancora in corso le attività di censimento degli ASDC avviate con la deliberazione 539/2015/R/eel;
- allo stato attuale, con riferimento all'individuazione e/o al censimento dei SSPC:
 - a) il censimento dei SEU, previo riconoscimento della relativa qualifica, è un'attività ancora in corso e affidata al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE);
 - b) il censimento dei SESEU, previo riconoscimento della relativa qualifica, è un'attività ancora in corso e affidata al GSE;
 - c) il censimento dei SSP-A e SSP-B è stato concluso dal GSE, successivamente al riconoscimento automatico della relativa qualifica;
 - d) il censimento degli ASAP è un'attività ancora in corso, anche tenendo conto degli eventuali esiti negativi delle qualifiche di SEU e SESEU;
 - e) il censimento degli ASE è un'attività ancora in corso, anche tenendo conto degli eventuali esiti negativi delle qualifiche di SEU e SESEU;
 - f) l'Autorità, ha istituito, con il punto 12. della deliberazione 578/2013/R/eel, il registro delle cooperative storiche e il registro dei consorzi storici e ha previsto che, con successivo provvedimento, verranno definite le modalità e le tempistiche per l'iscrizione ai predetti registri e per i successivi aggiornamenti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare la ricognizione delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria, ai fini dell'individuazione dei relativi registri, dando seguito a quanto previsto dal punto 12. della deliberazione 578/2013/R/eel;

- distinguere, nell'ambito dell'attività di ricognizione avente come finalità la definizione del registro delle cooperative storiche dotate di rete propria, tra:
 - a) cooperative storiche concessionarie, qualora abbiano ottenuto la concessione per la distribuzione di energia elettrica, come definita al comma 1.1 del TIT;
 - b) cooperative storiche non concessionarie, qualora operino in un ambito territoriale per il quale un'impresa distributrice terza abbia ottenuto la concessione per la distribuzione di energia elettrica, come definita al comma 1.1 del TIT;
 - c) cooperative esistenti dotate di rete che, al tempo stesso, sono anche cooperative storiche (cioè società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62 che hanno nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci);
- censire anche le cooperative esistenti dotate di rete propria che, al tempo stesso, non sono anche cooperative storiche, tenendole separate dalle cooperative storiche di cui al punto precedente;
- non censire le cooperative storiche non dotate di rete propria ovvero i consorzi storici non dotati di rete propria in quanto equiparati dal TICOOP a semplici grossisti di energia elettrica;
- non censire le cooperative storiche dotate di rete propria ovvero le cooperative esistenti dotate di rete propria, ovvero i consorzi storici dotati di rete propria che nel frattempo hanno chiesto di essere interamente classificati tra i SEU o i SEESEU o le RIU, in quanto l'inclusione nell'elenco dei SEU o dei SEESEU o delle RIU ne pregiudica l'inclusione nei registri oggetto del presente provvedimento;
- prevedere che i soggetti che gestiscono cooperative storiche dotate di rete o cooperative esistenti dotate di rete propria o consorzi storici dotati di rete propria comunichino all'Autorità le informazioni necessarie a censire e classificare i predetti sistemi nei relativi registri e che, in particolare:
 - a) dichiarino la sussistenza dei requisiti affinché tali sistemi possano essere considerati cooperative storiche dotate di rete propria ovvero cooperative esistenti dotate di rete propria ovvero consorzi storici dotati di rete propria, fornendo le informazioni necessarie a supporto, con particolare riferimento all'esistenza di soci diretti e indiretti e di clienti non soci;
 - b) comunichino l'eventuale utilizzo, da parte di altri gestori di rete concessionari, di tali sistemi per erogare il servizio di distribuzione o di trasmissione di energia elettrica a soggetti utenti della rete pubblica non soci delle cooperative storiche ovvero delle cooperative esistenti dotate di rete propria ovvero dei consorzi storici, segnalando la presenza di eventuali convenzioni già sottoscritte tra le parti;
- prevedere una tempistica di circa sei mesi affinché i soggetti sopra richiamati possano comunicare all'Autorità le informazioni di cui al precedente alinea

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi e al Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, nonché la seguente definizione:
- a) **cooperativa esistente dotata di rete propria** è una cooperativa dotata di rete propria esistente al 5 agosto 2010, che connette clienti non soci, operante nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di rilascio delle concessioni con le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 2

Richiesta di informazioni ai fini dell'individuazione delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria

- 2.1 I gestori delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria, entro il 30 giugno 2017, inviano all'Autorità una dichiarazione di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, predisposta utilizzando il formato riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, contenente le seguenti informazioni:
- a) attestazione del possesso dei requisiti per essere annoverati fra le cooperative storiche dotate di rete propria (concessionaria o non concessionaria) ovvero fra le cooperative esistenti dotate di rete propria (storiche o non storiche) ovvero i consorzi storici dotati di rete propria allegando la documentazione idonea a dimostrarlo (ad esempio, l'atto costitutivo e lo statuto della cooperativa ovvero del consorzio);
- b) dati anagrafici e fiscali del gestore della cooperativa storica dotata di rete propria ovvero del gestore della cooperativa esistente dotata di rete propria ovvero del consorzio storico dotato di rete propria;
- c) riferimenti della persona da contattare per richiedere delucidazioni, integrazioni, etc. (indirizzo e-mail, numero di telefono, etc.);
- d) comune/i e provincia/e il cui territorio è interessato dalla presenza della cooperativa storica dotata di rete propria ovvero della cooperativa esistente dotata di rete propria ovvero del consorzio storico dotato di rete propria;
- e) indicazione, per ciascun livello di tensione e, con riferimento alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, del:
- numero e natura delle unità di consumo connesse alla rete, distinguendo tra unità di consumo gestite da clienti soci diretti e unità di consumo gestite da clienti non soci;

- numero e natura di eventuali clienti soci connessi a una rete terza;
 - elenco delle unità di produzione di energia elettrica (UP) connesse alla rete, indicazione del codice Censimp dei relativi impianti di produzione, indicazione del codice RUP dell'UP, qualora presente, e della ragione sociale del relativo soggetto responsabile (produttore);
 - numero, localizzazione e livello di tensione dei punti di connessione con le reti pubbliche e relativo codice POD;
- f) schema elettrico unifilare della rete elettrica, ivi incluso lo schema dell'impianto elettrico per la connessione della cooperativa storica dotata di rete propria ovvero della cooperativa esistente dotata di rete propria ovvero del consorzio storico dotato di rete propria alla rete pubblica indicante i confini di proprietà degli impianti elettrici, con l'indicazione dei livelli di tensione, nonché dei punti di connessione delle unità di produzione e di consumo al medesimo sistema;
- g) planimetria generale dell'area su cui si estende la rete della cooperativa storica dotata di rete propria ovvero della cooperativa esistente dotata di rete propria ovvero del consorzio storico dotato di rete propria e mappa catastale con indicazione delle particelle su cui insiste la medesima rete.

I gestori di cooperative storiche dotate di rete propria, di cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria, entro il 30 giugno 2017, evidenziano all'Autorità l'eventuale utilizzo, da parte di altri gestori di rete, della rete della cooperativa storica dotata di rete propria ovvero della cooperativa esistente dotata di rete propria ovvero del consorzio storico dotato di rete propria per erogare il servizio di distribuzione o di trasmissione di energia elettrica a soggetti utenti della rete pubblica non soci, allegando le eventuali convenzioni già sottoscritte tra le parti.

- 2.2 Con successive comunicazioni gli Uffici dell'Autorità possono richiedere precisazioni e/o integrazioni alle informazioni di cui al comma 2.1 per le finalità di cui al presente provvedimento, nonché ulteriore documentazione idonea a dimostrare quanto dichiarato.
- 2.3 Le dichiarazioni rese dai gestori della cooperativa storica dotata di rete propria ovvero della cooperativa esistente dotata di rete propria ovvero del consorzio storico dotato di rete propria in applicazione del presente provvedimento non comportano l'insorgere di diritti in capo ai medesimi soggetti.

Articolo 3

Disposizioni per le imprese distributrici concessionarie

- 3.1. Le imprese distributrici concessionarie segnalano all'Autorità l'eventuale presenza sul territorio di propria competenza di cooperative storiche dotate di rete propria e/o di cooperative esistenti dotate di rete propria e/o di consorzi storici dotati di rete propria.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1. La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni